

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCALI COMMERCIALI DI PIAZZA DI GIESI

ARTICOLO 1

Il Comune di Bitetto è proprietario di vari locali commerciali nell'ambito della struttura di Piazza Di Giesi.

Il presente Regolamento disciplina la tipologia delle attività commerciali insediabili, i requisiti soggettivi per concorrere all'assegnazione ed i criteri per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei locali che si rendessero disponibili nel tempo alla locazione.

ARTICOLO 2

Nei locali commerciali di Piazza Di Giesi sono insediabili le attività commerciali relative al settore alimentare e non alimentare. Possono concorrere alla assegnazione dei locali i titolari di attività commerciale nel settore merceologico alimentare e non alimentare o coloro che alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98. In ogni caso l'assegnazione è limitata ad un solo locale, fatte salve eventuali comprovate e particolari esigenze correlate alla specifica attività da svolgere. Il valore locativo dei locali è stabilito dal Settore Tecnico Comunale, sulla base dei valori di mercato.

ARTICOLO 3

Il Responsabile del servizio patrimonio, quando ne ricorrono i presupposti, rende nota mediante bando pubblico la disponibilità da parte del Comune di Bitetto di locare uno o più locali commerciali posti in Piazza Di Giesi.

Gli interessati all'assegnazione di un locale commerciale devono produrre domanda al Comune secondo le modalità e nei termini di cui ai seguenti commi.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve contenere la specificazione dei seguenti dati:

1. dati anagrafici del richiedente e sede, settore di attività e data di costituzione della ditta ove sia già svolta l'attività commerciale; nel caso di società, la ragione sociale, la sede (legale ed operativa dell'azienda), nonché l'indicazione e i dati anagrafici del legale rappresentante
2. estremi del titolo abilitante alla attività commerciale (licenza o titolo equivalente);
3. indicazione analitica della sussistenza delle situazioni a cui è connessa l'attribuzione dei punteggi o la preferenza a parità di punteggio di cui al successivo art. 5;
4. dichiarazione di aver preso conoscenza del presente regolamento e del bando pubblico e di accettazione incondizionata delle relative norme.

Possono presentare domanda anche soggetti che intendano avviare la loro attività in uno dei locali messi a disposizione; in tal caso dovranno impegnarsi in sede di presentazione dell'istanza a rendere effettivo l'esercizio dell'attività entro tre mesi dalla data sottoscrizione del contratto di locazione. Nel caso di mancato rispetto del termine suindicato il contratto di locazione sarà risolto, senza restituzione dei canoni versati.

Le domande pervenute oltre il termine prescritto dal bando saranno escluse dal procedimento. Parimenti non saranno prese in considerazione le domande a qualsiasi titolo presentate prima della pubblicazione dell'apposito bando.

Alla domanda di assegnazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) per le attività esistenti:

- 1) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., con specificazione della data di prima iscrizione e dei dati relativi al titolare o legale rappresentante della ditta richiedente e da cui risulti inoltre l'assenza di procedure fallimentari o concorsuali;
- 2) copia autentica del titolo abilitante alla attività commerciale (licenza o titolo equivalente);
- 3) ogni altro documento idoneo a dimostrare la presenza delle situazioni cui è connessa l'attribuzione dei punteggi o la preferenza a parità di punteggio di cui al successivo articolo 5;
- 4) polizza assicurativa a garanzia dell'affitto pari ad un anno di pigioni oltre ad eventuali spese legali, queste ultime sino ad un importo di € 3.000,00;
- 5) dichiarazione del richiedente di aver preso conoscenza del presente regolamento e del bando pubblico e di accettazione incondizionata delle relative norme.

b) per le nuove attività

- 1) descrizione dell'attività da esercitare con specifica indicazione del settore merceologico di appartenenza e impegno ad iniziare l'attività nel termine di tre mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- 2) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
- 3) ogni altro documento idoneo a dimostrare la presenza delle situazioni cui è connessa l'attribuzione dei punteggi o la preferenza a parità di punteggio di cui al successivo articolo 5;
- 4) polizza assicurativa a garanzia dell'affitto pari ad un anno di pigioni oltre ad eventuali spese legali, queste ultime sino ad un importo di € 3.000,00.
- 5) dichiarazione del richiedente di aver preso conoscenza del presente regolamento e del bando pubblico e di accettazione incondizionata delle relative norme.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti sopra indicati comporterà l'esclusione dal procedimento.

ARTICOLO 4

La valutazione delle domande è rimessa al Nucleo Tecnico di Valutazione composto da:

- Il Responsabile Servizio Patrimonio con funzione di presidente;
- Il Responsabile del Settore Tecnico (componente)
- Il Responsabile del Servizio Commercio (componente);

Il Nucleo Tecnico di Valutazione, esaminate le istanze pervenute, formula la graduatoria in applicazione dei criteri dettati dalle norme previste nel presente Regolamento.

ARTICOLO 5

La graduatoria è formulata secondo i seguenti punteggi:

1. ditte che, alla data di pubblicazione del bando, esercitano la loro attività in locali siti nel territorio comunale detenuti in locazione con contratto registrato da almeno 3 anni (**punti 3**);
2. possessori di titolo abilitante alla attività commerciale nel settore merceologico alimentare (**punti 2**);
3. ditte che, alla data di pubblicazione del bando, esercitano la loro attività in locali siti nel territorio comunale condotti in locazione con contratto registrato per il quale sia stato emesso un provvedimento giudiziale esecutivo di sfratto non intimato per immoralità, inadempimento contrattuale o a seguito di conciliazione giudiziale (**punti 2**).

A parità di punteggio, rappresenta titolo di preferenza nell'assegnazione, la contestuale sede legale e/o operativa della ditta di Bitetto e la residenza del titolare o del legale rappresentante in Bitetto con riferimento alla data di pubblicazione del bando. Per i concorrenti in possesso del titolo abilitante alla attività commerciale nel settore merceologico alimentare e non alimentare che non hanno in esercizio una

attività è richiesto unicamente il requisito, alla data di pubblicazione del bando, della residenza nel Comune di Bitetto.

In caso di ulteriore parità rappresenta titolo di preferenza nell'assegnazione l'età minore, alla data di pubblicazione del bando, del possessore di titolo abilitante all'attività commerciale nel settore merceologico alimentare e non alimentare o del titolare della ditta individuale da insediarsi.

In caso di ulteriore parità la posizione nella graduatoria sarà determinata tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione non assegnerà alcun punteggio nel caso in cui le situazioni previste dai succitati criteri non siano adeguatamente provate dalla documentazione allegata alla domanda. Non è ammessa la possibilità di integrare successivamente alla scadenza del bando la documentazione relativa alla domanda presentata.

La graduatoria avrà validità limitatamente ai locali oggetto del relativo bando. Nel caso si rendessero disponibili alla locazione altri locali, successivamente alla pubblicazione del bando di gara, per questi ultimi si provvederà alla assegnazione con nuovo bando.

I locali saranno assegnati alle ditte utilmente collocate in graduatoria sulla base delle preferenze espresse nella domanda di assegnazione e della posizione nella graduatoria della ditta medesima con inizio dall'assegnatario primo classificato e così via.

Nella domanda dovrà essere indicato l'ordine di preferenza relativo a tutti i locali commerciali la cui assegnazione è prevista dal bando. La mancata indicazione di un locale nelle preferenze sarà ritenuta come rinuncia al medesimo.

ARTICOLO 6

Il responsabile del servizio Patrimonio, esaminati gli atti, approva la graduatoria.

L'assegnazione dei locali ai richiedenti utilmente classificatisi è effettuata con provvedimento dello stesso Responsabile del servizio patrimonio.

Il deposito cauzionale versato dalle ditte assegnatarie sarà incamerato dal Comune e portato in scomputo sui primi canoni di locazione dovuti.

Nel caso la ditta aggiudicataria rinunci all'assegnazione, il deposito cauzionale sarà definitivamente acquisito dal Comune, senza alcun rimborso.

Il Responsabile del servizio Patrimonio invita gli assegnatari a sottoscrivere il contratto di locazione entro 30 giorni dalla data di assegnazione del locale.

Scaduto il termine senza che l'assegnatario abbia provveduto, senza giustificato motivo, alla sottoscrizione del contratto di locazione, l'assegnatario sarà ritenuto rinunciatario, con definitiva acquisizione al Comune del deposito cauzionale.

La stipula del contratto di locazione è subordinata al versamento preventivo da parte dell'assegnatario di quanto dovuto per deposito cauzionale, canoni da anticipare, spese di registrazione, bolli diritti di segreteria e quant'altro, nonché alla presentazione di polizza assicurativa.